

DETERMINA N. 3/20/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA 10993 S.R.L. NEI CONFRONTI DI TIM S.P.A. PER L'ASSERITO MANCATO RISPETTO DEL CONTRATTO DI INTERCONNESSIONE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA l’istanza del 19 febbraio 2020 con la quale la società 10993 S.r.l. (nel seguito, 10993) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 23 del *Codice* e del *Regolamento*, nei confronti della società TIM S.p.A. (nel seguito, TIM), in relazione agli importi versati da TIM a fronte dei servizi telefonici erogati dalla società istante a favore dei clienti di TIM, dei clienti di rete fissa di altri operatori e dei clienti di rete mobile per il tramite del servizio di transito;

VISTA la nota del 6 marzo 2020 con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato 10993 e TIM (nel seguito le *Parti*) in udienza per il giorno 7 aprile 2020, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la nota del 2 aprile 2020 con cui TIM ha inviato le proprie controdeduzioni all’istanza di 10993;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota del 3 aprile 2020 con cui 10993 ha chiesto all'Autorità di conoscere le modalità di organizzazione dell'udienza di avvio del procedimento;

VISTO il verbale dell'udienza del 7 aprile 2020, nel corso della quale le *Parti* hanno dichiarato di volersi avvalere della possibilità, prevista dal Regolamento, di compiere un tentativo di conciliazione;

VISTA la nota del 27 luglio 2020 con cui la Direzione ha chiesto alle *Parti* di conoscere l'esito del tentativo di conciliazione esperito e, qualora fosse ancora in corso, le tempistiche previste per la sua conclusione;

VISTA la nota del 30 luglio 2020 con cui TIM ha comunicato all'Autorità che le *Parti* si sono accordate sul contenuto della soluzione transattiva;

VISTA la nota dell'11 agosto 2020 con cui 10993 ha confermato che è stata raggiunta con TIM un'intesa sui termini dell'accordo transattivo;

VISTA la nota del 5 ottobre 2020 con cui 10993 ha comunicato all'Autorità la rinuncia all'istanza, chiedendo l'archiviazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra 10993 S.r.l., e TIM S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella